



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

Del n. 13/2008/SG

La Commissione per le adozioni internazionali

- VISTA la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (di seguito Convenzione);
- VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità Centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito Commissione);
- VISTI i DPCM in data 24 settembre e 9 novembre 2007 di ricostituzione della Commissione;
- VISTO il D.P.R. in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO il D.P.C.M. in data 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita delle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

- VISTO in particolare l'art. 2 del sopraindicato D.P.C.M. del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione;
- VISTO il D.P.C.M. in data 3 luglio 2008 di nomina a Presidente della Commissione del Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi;
- VISTO il D.P.C.M. in data 17 luglio 2008 di conferma della dott.ssa Daniela Bacchetta nell'incarico di Vice presidente della Commissione;
- VISTI i D.P.C.M. in data 17 luglio 2008 con i quali sono stati sostituiti alcuni componenti della Commissione;
- VISTI i D.P.C.M. in data 22 ottobre 2008 con i quali sono stati nominati gli esperti componenti la Commissione;
- VISTO il D.P.R. 8 giugno 2007, n.108, recante norme di riordino della Commissione, che ha abrogato il DPR 1 dicembre 1999, n.492, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, ove sono indicati i compiti della Commissione, tra i quali, alla lettera c), quello di redigere i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
- VISTA la delibera n. 6/2008/AE/AUT/SG del 22 luglio 2008, con la quale la Commissione ha stabilito i principi e le regole da applicare nella propria attività autorizzatoria e ha previsto la redazione di nuovi modelli per la presentazione delle istanze di autorizzazione, sostitutivi dei precedenti in vigore;
- RITENUTA l'opportunità di apportare alcune modifiche ai criteri deliberati il 22 luglio 2008, per il migliore coordinamento con le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e al D.P.R. 8 giugno 2007, n.108, anche in accoglimento dei suggerimenti nel frattempo intervenuti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

VALUTATA altresì l'opportunità, ai fini di una maggiore semplicità di citazione, di procedere all'integrale sostituzione della delibera n. 6 del 2008 con la presente;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Sono approvati i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, di cui all'Allegato A che forma parte integrante della presente delibera.
2. La presente delibera sostituisce integralmente la delibera n. 6/2008/AE/AUT/SG del 22 luglio 2008 e il relativo Allegato A.

DISPONE

1. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della presente delibera e dei relativi allegati.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 2008.

Il Presidente

Sen. Carlo A. Giovanardi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

ALLEGATO A

Criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Allegato A alla delibera n. 13/2008/SG :

- a. individua i criteri per l'autorizzazione degli enti di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni (di seguito legge sull'adozione) a svolgere le attività di cui all'articolo 31, comma 3, della medesima legge e per la verifica della permanenza in capo agli enti autorizzati dei requisiti per l'autorizzazione;
- b. prevede i termini per l'adeguamento dell'organizzazione degli enti già autorizzati ai criteri di cui alla lettera a);
- c. disciplina le modalità di tenuta dell'albo degli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108 (di seguito regolamento);
- d. disciplina le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e di iscrizione all'albo.

Art. 2

Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione e i relativi allegati, compilati secondo i modelli di cui all'Allegato B, è inviata alla Commissione con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, per gli enti già iscritti nell'albo, anche mediante posta certificata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, contiene la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione, le indicazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h) del regolamento e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 4 e seguenti della presente delibera.

3. All'istanza è allegata, oltre alla documentazione richiesta dall'articolo 11, comma 2, del regolamento, la seguente:

- a. le schede individuali e i curricula dei membri dell'organo direttivo dell'ente, del personale, dei collaboratori e dei consulenti, dei referenti e dei collaboratori all'estero;
- b. le certificazioni relative all'attività di volontariato, di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1;
- c. le dichiarazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione, di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 12, comma 9;
- d. copia dei diplomi e le attestazioni sulle qualità morali dei collaboratori all'estero, di cui all'articolo 12, comma 8;
- e. copia dell'accordo di cui all'articolo 12, comma 10;
- f. copia delle intese con altri enti, di cui all'articolo 10, e di quelle sottoscritte con altre organizzazioni e con i servizi territoriali, di cui all'articolo 15, comma 2;
- g. lo studio del Paese per il quale è richiesta l'autorizzazione, di cui all'articolo 13;
- h. la descrizione della metodologia operativa, di cui all'art. 15;
- i. la carta dei servizi, di cui all'articolo 16;
- l. l'indicazione delle modalità di diffusione dei dati relativi alla propria attività, di cui all'articolo 17;
- m. la documentazione circa le attività di promozione dei diritti dell'infanzia, di cui all' articolo 19.

4. Gli enti iscritti nell'albo che presentano istanza di autorizzazione per nuovi Paesi sono esonerati dal presentare i documenti relativi all'organizzazione in Italia, già prodotti per ottenere la precedente autorizzazione. Tali documenti devono essere richiamati in apposito elenco, sottoscritto dal legale rappresentante.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

5. Tutti i dati, le informazioni ed i documenti forniti alla Commissione ai sensi della Convenzione, della legge sull'adozione, del regolamento e della presente delibera sono soggetti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dall'articolo 7 del regolamento e dal D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312.

Art. 3

Termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze di autorizzazione possono essere presentate dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

Art. 4

Requisiti dei componenti dell'organo direttivo dell'ente e del personale che assolve compiti direttivi

1. I componenti dell'organo direttivo dell'ente e il personale che assolve compiti direttivi a carattere generale, che si occupano della specifica attività dell'ente riferita alle adozioni internazionali, devono possedere formazione ed esperienza in tale settore adeguate, consolidate e verificabili, acquisite nell'esercizio delle professioni, nel lavoro dipendente o nell'attività di volontariato. L'attività di volontariato è certificata dall'organizzazione presso la quale è stata svolta.

2. Non si considera esperienza sufficiente nel settore delle adozioni il solo *status* di genitore adottivo o la mera partecipazione a corsi di preparazione delle coppie, organizzati dagli enti autorizzati o da enti pubblici.

3. Per il personale con compiti direttivi è richiesto il possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore.

4. Il possesso del titolo di studio è dichiarato dai diretti interessati ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

Art. 5

Requisiti dei collaboratori e dei consulenti in Italia

1. I collaboratori dell'ente, impiegati nell'area specifica di attività dell'ente riferita alle adozioni internazionali, preposti a funzioni di responsabilità, devono possedere un'esperienza acquisita nell'esercizio per non meno di tre anni di una professione, di un lavoro dipendente o di un'attività di volontariato, svolta presso un ente autorizzato o un'organizzazione di volontariato iscritta negli appositi registri regionali, in uno dei seguenti campi:

- a. assistenza agli aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale;
- b. attività professionale di assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, educatore nel campo dei minori o della famiglia;
- c. esperto giuridico nell'ambito del diritto minorile e della famiglia.

L'attività di volontariato è certificata dall'organizzazione presso la quale è stata svolta.

2. Il collaboratore libero professionista preposto a funzioni di responsabilità deve essere iscritto nell'albo professionale da almeno tre anni.

3. Il possesso di titoli di studio e di specializzazione, le qualifiche professionali e l'iscrizione ad albi professionali sono dichiarati dai diretti interessati ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione.

Art. 6

Incompatibilità

1. I componenti dell'organo direttivo dell'ente, coloro che dirigono l'ente, operano al suo interno o vi prestano collaborazione a qualunque titolo nell'area specifica di attività dell'ente riferita alle adozioni internazionali non possono svolgere incarichi o funzioni riguardanti la tutela o la curatela dei minori, l'affidamento familiare e l'adozione nazionale o internazionale, tali da poter avere influenza sull'attività o sulle procedure adottive curate dall'ente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

2. L'ente non può avere alcuna forma di collegamento o collaborazione con organizzazioni impegnate in programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri in Italia. Le persone che compongono o dirigono l'ente o che vi prestano collaborazione a qualunque titolo non possono svolgere attività di alcun genere inerenti a detti programmi solidaristici.
3. Il legale rappresentante dell'ente e i diretti interessati dichiarano, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione, l'insussistenza delle predette situazioni di incompatibilità.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono rese anche con riferimento a situazioni venute a cessare fino a due anni prima della data della dichiarazione.
5. Deve essere segnalata alla Commissione ogni ulteriore collaborazione con persone fisiche o giuridiche che svolgono attività, incarichi o funzioni riguardanti la tutela o la curatela dei minori, l'affidamento familiare, l'adozione nazionale o internazionale, a qualunque titolo svolta e a qualunque area di attività dell'ente riferita, ancorché cessata fino a due anni prima della data della dichiarazione. Tali segnalazioni sono oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Art. 7

Accertamento del possesso di idonee qualità morali

1. Non può essere rilasciata l'autorizzazione all'ente i cui componenti, ovvero coloro che lo dirigono, operano al suo interno o vi prestano collaborazione a qualunque titolo, siano o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale; siano stati condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non colposi. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
2. Coloro che dirigono l'ente, operano al suo interno o vi prestano collaborazione a qualunque titolo dichiarano, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione, l'insussistenza delle circostanze di cui al comma 1.
3. Coloro che dirigono l'ente, operano al suo interno o vi prestano collaborazione a qualunque titolo forniscono inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

autocertificazione e anche in caso di dichiarazione negativa, le seguenti informazioni, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:

- a. condanne penali subite, ancorché munite del beneficio della non menzione;
- b. procedimenti penali in corso;
- c. sentenze di fallimento o altri provvedimenti nell'ambito di procedure concorsuali intervenute negli ultimi cinque anni;
- d. per coloro che sono iscritti in albi professionali, sottoposizione a procedimenti disciplinari e provvedimenti subiti.

4. Coloro che dirigono l'ente forniscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione e anche in caso di dichiarazione negativa, le ulteriori seguenti informazioni, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:

- a. violazioni da parte dell'ente, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- b. sottoposizione dell'ente a sanzioni amministrative interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

5. Le circostanze di cui ai commi 1 e 3 sono oggetto di autocertificazione anche se relative a fatti verificatisi e ad atti compiuti all'estero.

6. Agli effetti delle dichiarazioni previste dalla presente disposizione, si considera condanna, ai sensi dell'articolo 445 del codice di procedura penale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 8

Sedi in Italia

1. L'ente deve disporre in almeno una regione o provincia autonoma di strutture organizzative e operative adeguate allo svolgimento della vita sociale e che garantiscano l'esecuzione degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l'informazione, la preparazione e l'assistenza alle coppie nella procedura di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

adozione e l'assistenza nel post-adozione. Per ciascuna sede devono essere dettagliatamente descritte le attività che vi si intendono svolgere.

2. L'ente comunica alla Commissione i nominativi del responsabile di ciascuna sede e di tutti coloro che a qualsiasi titolo vi operano, specificandone il ruolo, le funzioni e la natura della collaborazione.

3. Le sedi dell'ente non possono coincidere con abitazioni private o studi professionali.

4. Le strutture e i luoghi utilizzati dall'ente possono essere condivisi con altre organizzazioni, ad eccezione di quelle che si occupano di ospitalità di minori per cure, vacanze e studio, di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Ogni struttura organizzativa e operativa indicata deve essere chiaramente riferibile all'ente e disporre di adeguate utenze di telefono, fax, posta elettronica e certificata riferibili all'ente medesimo e attive. Qualora le sedi siano condivise tra due o più enti sulla base delle intese di cui all'articolo 10, le utenze potranno essere intestate anche a uno solo di essi, ma le comunicazioni attinenti il procedimento adottivo devono assicurare la chiara riferibilità all'ente che ha in carico la coppia.

6. Ciascuna sede deve essere aperta al pubblico nei giorni e negli orari comunicati alla Commissione, tali da garantire adeguata assistenza alle coppie.

7. Il legale rappresentante e i responsabili delle procedure adottive devono essere sempre raggiungibili da parte della Commissione, provvedendo a farsi sostituire in caso di impossibilità.

Art. 9

Ambito di operatività in Italia

1. L'ente autorizzato può accettare incarichi da parte delle coppie residenti in ciascuna regione in cui è collocata la sede nella quale è garantito lo svolgimento degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l'informazione, la preparazione e l'assistenza alle coppie nella procedura di adozione e l'assistenza nel post-adozione.

2. L'ente può chiedere di essere autorizzato ad accettare incarichi da parte delle coppie residenti nella macroarea in cui è collocata la sede di cui al comma 1,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

nonché da parte delle coppie residenti nelle regioni limitrofe a tale macroarea. A tal fine, nell'istanza l'ente indica dettagliatamente le modalità con le quali assicura alle coppie la necessaria assistenza in tutte le fasi della procedura adottiva e del post-adozione.

3. Le macroaree di cui al comma 2 sono:

- a. Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Lombardia;
- b. Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;
- c. Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna;
- d. Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania;
- e. Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.

4. Qualora la sede dell'ente utile ai fini dell'individuazione della sua area di operatività ai sensi del comma 2 sia collocata in una regione che concorre a comporre più macroaree di cui al comma 3, nell'istanza di autorizzazione l'ente indica la macroarea in cui intende operare.

5. L'ente può chiedere di limitare la propria operatività rispetto alla complessiva estensione della macroarea individuata dal comma 3.

6. Gli enti costituiti da comunità religiose, in considerazione della specificità della loro organizzazione, possono chiedere di essere autorizzati ad accettare incarichi anche da parte delle coppie residenti nelle regioni in cui dispongono di sedi periferiche della comunità, nelle quali è possibile il periodico svolgimento degli adempimenti necessari all'assistenza alle coppie nella procedura di adozione e nel post-adozione.

7. Eventuali deroghe in casi eccezionali a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono valutate dalla Commissione.

Art. 10

Intese

1. Gli enti possono stipulare tra loro intese con le quali, condividendo le metodologie operative e professionali, mettono le proprie sedi e risorse umane a disposizione degli altri enti partecipanti all'intesa, ovvero individuano procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all'estero.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

2. Nell'intesa sono fissate precise regole organizzative condivise, che garantiscono la chiarezza sull'imputabilità e riferibilità delle attività a ciascun ente, sia nei rapporti con la Commissione e le istituzioni, sia nei rapporti con le coppie. Sono altresì precisate le conseguenze sui rapporti contrattuali e patrimoniali con le coppie. In ogni caso devono essere previste modalità e procedure per la soluzione delle eventuali controversie che sorgessero tra gli enti partecipanti, tali da tutelare le coppie in carico.

3. Gli enti informano la Commissione sul contenuto dell'intesa, nonché su eventuali successive modifiche, e la Commissione può formulare osservazioni. Le intese che influiscono sui rapporti tra gli enti e la Commissione ovvero sui rapporti tra le coppie e la Commissione producono tali effetti solo se autorizzate dalla Commissione medesima.

4. In virtù di tali intese, gli enti partecipanti possono essere autorizzati dalla Commissione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9, ad accettare incarichi da parte delle coppie residenti nelle regioni o nelle macroaree nelle quali sono autorizzati ad operare gli altri enti partecipanti all'intesa, che così assicurano, con le proprie sedi operative, lo svolgimento degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l'informazione, la preparazione e l'assistenza alle coppie in carico agli altri enti partecipanti all'intesa nella procedura di adozione e l'assistenza nel post-adozione.

Art. 11

Fusioni

1. Qualora due o più enti autorizzati intendano fondersi, essi informano la Commissione sul contenuto e sulle condizioni della fusione prima della sua realizzazione, con particolare riferimento alle conseguenze sullo svolgimento delle procedure adottive in corso e sui rapporti contrattuali e patrimoniali con le coppie. La Commissione può formulare osservazioni.

2. Verificata la rispondenza della nuova organizzazione derivante dalla fusione ai requisiti stabiliti dalla legge, dal regolamento e dalla presente delibera, la Commissione autorizza ad operare il soggetto risultante dalla fusione, trasferendogli le autorizzazioni già concesse a ciascuno degli enti originari e informandone le autorità dei Paesi esteri nei quali gli enti originari risultavano accreditati o operativi, al fine di assicurare la continuità delle procedure adottive.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

Il nuovo ente provvede a regolarizzare la sua posizione in tutti i Paesi per i quali viene autorizzato, nei tempi indicati dalla Commissione.

Art. 12

Organizzazione all'estero

1. In ciascun Paese in cui intende realizzare le adozioni l'ente deve avere un'adeguata struttura personale e organizzativa, di cui deve informare la competente rappresentanza italiana all'estero. La struttura deve assicurare il corretto svolgimento della procedura di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero.
2. La sede, che può eventualmente essere messa a disposizione dell'ente da parte di organismi localmente riconosciuti o operativi, deve comunque essere amministrata secondo le leggi del Paese straniero.
3. La sede può essere condivisa con altri enti che operano nel medesimo Paese, se consentito dalla legge del Paese straniero, e deve essere dotata dei necessari sistemi di comunicazione, compatibilmente con le concrete condizioni del Paese.
4. La sede può coincidere con l'indirizzo di residenza o domicilio del referente o degli altri collaboratori dell'ente esclusivamente se è garantito lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte della Commissione.
5. La struttura personale e organizzativa dell'ente, in ciascun Paese per il quale chiede l'autorizzazione, deve essere adeguata, per composizione e dimensioni, alle concrete esigenze operative dell'ente nel Paese e deve essere periodicamente aggiornata in relazione all'eventuale ampliamento dell'attività.
6. L'organizzazione deve comprendere almeno un referente responsabile dell'assistenza alle coppie, dei rapporti con le autorità locali e con la rappresentanza italiana all'estero, un interprete/traduttore, nonché un consulente giuridico laddove la normativa straniera lo richieda, se il referente non ha tali specifiche competenze. L'organizzazione deve comprendere anche eventuali altri collaboratori, necessari ad assicurare l'accompagnamento delle coppie nello svolgimento delle procedure adottive, in relazione alle dimensioni dell'attività e al numero di coppie orientate nel Paese di riferimento. L'ente presenta alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

competente rappresentanza italiana all'estero i propri referenti e collaboratori, con l'indicazione dei compiti loro attribuiti.

7. Qualora i collaboratori all'estero svolgano la propria attività per più enti autorizzati nell'ambito di un'intesa ai sensi dell'articolo 10, ciascun contratto di collaborazione deve definire le modalità con le quali è garantita la regolarità e la completezza dell'assistenza delle coppie in carico a ciascun ente.

8. Ciascuno dei collaboratori deve avere una specifica preparazione professionale adeguatamente attestata; deve essere in possesso di qualità morali analoghe a quelle richieste per i collaboratori in Italia, debitamente attestate in base alla legislazione del Paese straniero e verificabili; deve disporre di esperienza nell'assistenza alle coppie, conoscere e saper gestire gli aspetti procedurali dell'iter adottivo nel Paese straniero.

9. I collaboratori dell'ente all'estero non possono svolgere alcuna attività all'interno degli istituti che ospitano minori in stato di abbandono, né svolgere incarichi o funzioni riguardanti la tutela o la curatela dei minori, l'affidamento familiare o l'adozione nazionale ed internazionale. Fanno eccezione, in considerazione della specificità della loro organizzazione e della loro missione, le comunità religiose, nonché i casi, documentati dall'ente, determinati da specifiche normative del Paese estero o da richieste delle competenti autorità locali. La non sussistenza delle situazioni di incompatibilità è dichiarata da coloro che dirigono l'ente, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione.

10. I collaboratori dell'ente all'estero devono essere retribuiti per le loro prestazioni soltanto dall'ente. Le coppie in carico all'ente non possono fare da tramite per i pagamenti. L'importo e le modalità di pagamento delle prestazioni devono essere indicati espressamente nell'accordo di collaborazione tra l'ente ed il collaboratore all'estero, al fine di garantire correttezza e trasparenza nella gestione dei costi delle procedure di adozione.

11. I collaboratori dell'ente devono compiere con serietà, efficienza e onestà i compiti loro affidati e descritti nel contratto di collaborazione. Il referente dell'ente deve acquisire e trasferire all'ente, nel più breve tempo possibile, le informazioni disponibili, fornite dalle autorità straniere competenti, sui minori



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

segnalati ai fini dell'abbinamento, con particolare riferimento alla storia e alle condizioni di salute.

12. L'organizzazione messa a punto dall'ente all'estero deve essere in grado di fronteggiare eventuali momenti di crisi, ivi compresa la possibilità di effettuare esami, visite e trattamenti medici necessari ai fini del completamento della procedura adottiva, e sostenere le coppie nell'incontro con i minori.

Art. 13

Studio e progetto sul Paese estero

1. L'istanza di autorizzazione deve essere corredata di un approfondito studio del Paese per il quale l'ente chiede di essere autorizzato, nel quale illustra:

- a. la situazione politica e sociale del Paese, con specifico riferimento alle condizioni dei minori ed al sistema giuridico e sociale di protezione della famiglia e dell'infanzia;
- b. gli aspetti sostanziali e procedurali dell'adozione nel Paese richiesto. In particolare, devono essere descritti i criteri e le procedure per la dichiarazione e la definitività dello stato di abbandono, per la decisione sull'adozione e per la realizzazione dell'adozione internazionale; le relative criticità; le caratteristiche e le condizioni dei minori adottabili e le disponibilità correlativamente richieste agli aspiranti genitori adottivi;
- c. le forme di tutela che consentono la permanenza del minore nel proprio Paese, in attuazione del principio di sussidiarietà;
- d. l'individuazione delle autorità straniere competenti in materia di adozione internazionale;
- e. i criteri e le procedure per la valutazione delle coppie e per l'abbinamento con il minore;
- f. le modalità di preparazione del minore all'adozione;
- g. i tempi di permanenza della coppia all'estero;
- h. gli adempimenti in ogni fase della procedura e quelli richiesti per il post-adozione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

2. L'ente deve illustrare ed esaminare la presenza in quel Paese di altre organizzazioni, italiane e straniere, attive nella realizzazione delle adozioni internazionali, i numeri e le caratteristiche delle adozioni internazionali realizzate in quel Paese e fornire informazioni sulle proprie prospettive di accreditamento o di operatività.
3. L'ente deve esporre il proprio progetto rispetto al Paese per il quale chiede l'autorizzazione, indicando le specificità di tale progetto che costituiscono uno sviluppo rispetto all'apporto degli altri enti autorizzati, soprattutto in quei Paesi in cui già operano più enti.
4. L'ente deve in ogni caso indicare la metodologia operativa che intende attuare, i tempi per la concreta realizzazione delle adozioni e i costi dettagliati e complessivi previsti per realizzare ogni singola adozione.

Art. 14

Ulteriori elementi di valutazione per l'autorizzazione in relazione all'ambito territoriale e all'operatività dell'ente

1. La Commissione rilascia le autorizzazioni tenendo conto:
 - a. del numero di enti già autorizzati ad operare nel Paese richiesto, anche in relazione al numero complessivo di adozioni concluse, e degli accordi bilaterali esistenti;
 - b. delle eventuali intese operative che l'ente aspirante all'autorizzazione ha stipulato con altri enti autorizzati.
2. Costituiscono valide ragioni di diniego dell'autorizzazione:
 - a. l'assenza di sufficienti garanzie circa il rispetto nel Paese straniero dei principi della Convenzione, allorché non esista nel suo territorio un'autorità che controlli e assicuri la regolarità delle adozioni, ovvero quando le procedure non rispettino i diritti del minore;
 - b. l'esclusiva appartenenza del Paese straniero al novero dei Paesi d'accoglienza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

- c. la decisione del Paese straniero di chiudere a tempo indefinito le adozioni internazionali;
- d. la comunicazione da parte dell'autorità centrale del Paese straniero, o di altra autorità politico-amministrativa competente in materia, circa la volontà di non procedere all'accreditamenti di ulteriori enti;
- e. il mancato accreditamento di altri enti già autorizzati dalla Commissione, malgrado il decorso di due anni dal rilascio dell'autorizzazione, allorché tale mancato accreditamento non sia imputabile ad inerzia o irregolarità dell'ente;
- f. la mancata realizzazione, nel Paese straniero richiesto, di adozioni negli ultimi tre anni da parte degli enti italiani già autorizzati e formalmente accreditati o operativi.

Art. 15

Metodologia operativa

1. Nell'istanza di autorizzazione l'ente descrive con precisione la metodologia che intende seguire in tutto l'iter adottivo. In particolare, l'ente deve garantire, anche in collaborazione con i servizi territoriali, nell'ambito di protocolli operativi ai sensi dell'articolo 39-*bis* della legge sull'adozione, ovvero insieme agli altri enti compartecipanti ad un'intesa ai sensi dell'articolo 10, l'adeguata informazione e preparazione delle coppie che gli conferiscono il mandato, mediante periodici incontri, personali e collettivi; l'assistenza e il sostegno della coppia e del minore all'estero e dopo il rientro in Italia; lo svolgimento delle attività relative al post-adozione previste dallo Stato di origine del minore.
2. L'ente indica e documenta le eventuali intese sottoscritte nell'ambito dei protocolli operativi promossi dalle amministrazioni regionali ai sensi dell'articolo 39-*bis* della legge sull'adozione, volte al migliore svolgimento di una o più delle attività inerenti alla procedura di adozione e al post-adozione.
3. Nell'istanza di autorizzazione l'ente assume l'impegno di riferire tempestivamente alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente le eventuali modifiche del progetto adottivo della coppia che ha conferito l'incarico e le circostanze incidenti sull'idoneità della coppia; assume altresì l'impegno di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

coinvolgere senza ritardo i servizi territoriali in caso di problematico adattamento reciproco di genitori e minore. L'ente s'impegna ad ottenere dalla coppia, al momento del conferimento del mandato, il consenso a collaborare per lo svolgimento di tali adempimenti e di quelli relativi al post-adozione, previsti dallo Stato di origine del minore.

Art. 16

Carta dei servizi

1. L'ente è tenuto a fornire alle coppie, al più tardi al momento del conferimento del mandato, una carta dei servizi, nella quale è descritto con precisione e in modo chiaro il complesso delle attività necessarie per lo svolgimento della procedura adottiva internazionale e dei servizi offerti.
2. Nella carta dei servizi è esposto il costo complessivo che la coppia sosterrà per l'intera procedura, escluse le spese di viaggio e di soggiorno all'estero, con specificazione dei servizi e delle attività necessari e di quelli opzionali e dei costi che a ciascuno di tali servizi e attività si riferiscono.

Art. 17

Diffusione dei dati rilevanti per una corretta informazione del pubblico

1. Nell'istanza di autorizzazione, l'ente indica le specifiche modalità con cui intende assolvere l'obbligo di rendere periodicamente disponibili i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione. Più precisamente, l'ente è tenuto a rendere noti i seguenti dati: sedi in Italia, specificando le attività che in ciascuna sede si svolgono e precisando i giorni e gli orari di apertura; l'ambito territoriale di operatività in Italia; la dettagliata descrizione delle metodologie operative; i Paesi nei quali l'ente è autorizzato ed effettivamente operativo; le caratteristiche dei minori adottabili in ciascuno dei Paesi in cui l'ente opera; il numero di adozioni realizzate in ogni Paese, in ciascuno degli ultimi tre anni; il tempo medio d'attesa per il perfezionamento dell'adozione, in ciascuno dei Paesi in cui l'ente opera e negli ultimi tre anni; il costo complessivo che le coppie sostengono nell'intera procedura, compreso il post-adozione, con esclusione delle spese di viaggio e di soggiorno all'estero, specificando i costi che si riferiscono ad attività e servizi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

obbligatori e quelli che attengono ad attività e servizi facoltativi. In ogni caso, l'ente deve impegnarsi ad aggiornare i dati almeno ogni sei mesi.

2. E' raccomandata la predisposizione di un'apposita pagina informativa nel sito web dell'ente, che sia di facile accesso e comprensione. A tal fine la Commissione promuove iniziative per la realizzazione di tali pagine web con caratteri di omogeneità, assicurando ogni utile collaborazione.

3. Non è sufficiente, ai fini dell'obbligo di informazione in relazione ai costi della procedura, il mero rimando alle tabelle costi concordate con la Commissione.

Art. 18

Rapporti economici e trasparenza contabile

1. I rapporti economici tra ente e coppie che conferiscono il mandato devono essere regolati a mezzo di bonifico su apposito conto corrente bancario o postale. L'intero importo della procedura adottiva, suddiviso in tranches, deve essere versato direttamente in Italia all'ente, sia per i servizi resi in Italia, sia per i servizi resi all'estero.

2. La Commissione promuove la concertazione con le istituzioni pubbliche competenti e gli enti autorizzati, al fine di individuare le procedure utilizzabili per il trasferimento di denaro nei Paesi ove esistono difficoltà al ricorso esclusivo al sistema bancario o postale.

3. Nel contratto di mandato, con riferimento al costo complessivo dell'intera procedura, deve essere specificata la scansione temporale per i pagamenti e le condizioni per le restituzioni in caso di revoca o dismissione del mandato.

4. La Commissione promuove la concertazione con il Ministero dell'economia, con l'Agenzia delle Entrate e con gli enti autorizzati per l'individuazione degli adempimenti cui gli enti sono tenuti in tema di certificazione delle spese sostenute dalle coppie nel corso dell'iter adottivo, affinché possano essere armonizzare le finalità di cui alla legge sull'adozione con le vigenti norme civili e fiscali.

5. Gli enti producono ogni anno alla Commissione il proprio bilancio redatto in conformità alle disposizioni vigenti in materia e alle direttive e circolari emanate



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

dai competenti organi, accompagnato dalla relativa nota integrativa e dalla relazione di controllo redatta da un revisore contabile iscritto nell'albo. Nel caso in cui l'ente svolga una pluralità di attività, il bilancio deve essere redatto in modo da distinguere la diversa imputazione dei costi relativi alle attività in materia di adozione internazionale.

6. La gestione contabile degli enti autorizzati deve avvenire secondo i principi della contabilità ordinaria.

Art. 19

Attività di promozione dei diritti dell'infanzia ai fini dell'autorizzazione

1. Nell'istanza di autorizzazione, l'ente specifica e documenta adeguatamente le attività di promozione dei diritti dell'infanzia e di attuazione del principio di sussidiarietà, che si è impegnato a realizzare nel Paese in cui chiede di essere autorizzato ad operare, con particolare riferimento alle metodologie applicate, al contesto socio-territoriale di realizzazione dei progetti, ai realizzatori e finanziatori, ai beneficiari diretti ed indiretti, ai costi dei progetti e ai tempi di attuazione. Deve trattarsi di attività aventi carattere di continuità, sviluppate con progetti effettivamente in corso di realizzazione al momento della presentazione dell'istanza. Le attività di cooperazione, oltre ad avere copertura finanziaria, devono essere ufficialmente condivise dalle autorità locali o da affidabili partner locali e devono essere verificabili mediante un sistema di monitoraggio, per valutare la corrispondenza con gli obiettivi e la positiva ricaduta sul territorio.

2. La mera raccolta di fondi o il solo invio di beni, medicinali o altro non può essere considerato sufficiente ad integrare il requisito in esame.

Art. 20

Aggiornamento dei dati e verifiche periodiche

1. Ciascun ente comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante la propria organizzazione in Italia e all'estero, aggiornando i dati precedentemente comunicati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

2. I soggetti tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 12, commi 8 e 9, provvedono a comunicare alla Commissione, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione, le circostanze che modificano le precedenti dichiarazioni entro trenta giorni dal loro verificarsi.
3. La Commissione procede, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento, alla periodica verifica sulla permanenza dei requisiti di idoneità degli enti autorizzati e all'accertamento della correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione, applicando i criteri di cui agli articoli che precedono.
4. Al fine della verifica sulla progettualità e sulle prospettive di attività ed efficienza, ciascun ente, nella relazione annuale di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b), del regolamento, riferisce alla Commissione sulla propria attività anche con riferimento al progetto di cui all'articolo 13, sul rapporto tra incarichi pendenti ed incarichi espletati, sulle eventuali criticità e sulle soluzioni progettate.

Art. 21

Tenuta dell'albo

1. Sono iscritti all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del regolamento gli enti autorizzati che siano accreditati od operativi in almeno un Paese straniero.
2. L'albo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso contiene, per ogni ente iscritto, oltre ai dati di cui all'articolo 13 del regolamento, l'indicazione dell'ambito di operatività in Italia e dei Paesi stranieri in cui l'ente è autorizzato ad operare.
3. Alla fine di ogni anno la Commissione pubblica in elenco separato i dati riguardanti le autorizzazioni rilasciate ancora non seguite da accreditamento o da documentata operatività nel Paese straniero.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

Art. 22

Norme transitorie

1. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente delibera sono iscritti nell'albo provvedono ad adeguarsi a quanto stabilito nella presente delibera nei tempi di seguito indicati:

- a. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, quanto alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 6, 7, 12, commi 8 e 9; in particolare, allorché sussistano le incompatibilità di cui agli articoli 6, 7 e 12, comma 9, l'ente provvede a rimuovere l'incompatibilità entro i successivi tre mesi, presentando alla Commissione idonea documentazione esplicativa;
- b. entro un anno dall'entrata in vigore della presente delibera, per quanto riguarda:
 - i. l'adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
 - ii. l'adeguamento dell'organizzazione in Italia a quanto stabilito dall'articolo 8;
 - iii. l'adeguamento dell'organizzazione all'estero a quanto stabilito dall'articolo 12;
 - iv. la presentazione della relazione con la quale l'ente illustra la metodologia che intende seguire in tutto l'iter adottivo, secondo quanto specificato nell'articolo 15;
 - v. l'elaborazione della carta dei servizi di cui all'articolo 16 e il conseguente assolvimento dell'obbligo di fornirla alle coppie, comprese quelle già in carico;
 - vi. la presentazione della relazione con la quale l'ente illustra le modalità con cui intende assolvere l'obbligo di cui all'articolo 14, comma 3, del regolamento, secondo quanto specificato nell'articolo 17;
 - vii. l'adeguamento ai principi della contabilità ordinaria.

2. Con riferimento all'articolo 9, gli enti iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della presente delibera potranno proseguire l'attività di assistenza di tutte



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

le coppie in carico, indipendentemente dalla loro residenza, fino alla conclusione della procedura adottiva. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente delibera, tali enti potranno accettare nuovi incarichi secondo l'ambito di operatività per il quale sono stati autorizzati prima di tale data. Allorché prima dell'entrata in vigore della presente delibera l'ente sia stato autorizzato ad operare sull'intero territorio nazionale, pur disponendo di sedi operative in due sole macroaree così come precedentemente definite (1. NORD, 2. CENTRO, 3. SUD e ISOLE), per un anno dalla data di entrata in vigore della presente delibera l'ente potrà accettare nuovi incarichi da parte delle coppie residenti nella macroarea in cui non dispone di sedi operative, previa autorizzazione della Commissione, dimostrando di poter comunque garantire lo svolgimento degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l'informazione, la preparazione e l'assistenza alle coppie nella procedura di adozione e l'assistenza nel post-adozione.

Art. 23

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore nel quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.